



1. Che cosa designa il termine “pubblico dominio”?

Il termine “pubblico dominio” definisce i contenuti che non sono, o non sono più, protetti dal diritto d’autore e sono quindi liberamente accessibili. Questi contenuti sono di pubblico dominio. L’accesso non è limitato dal diritto d’autore, né può essere richiesta un’indennità per il loro utilizzo.

2. Che cosa appartiene al pubblico dominio?

a. Quali contenuti appartengono al pubblico dominio secondo il diritto svizzero?

Appartengono al pubblico dominio le creazioni dell’ingegno che non presentano un carattere originale, come per esempio le istantanee scattate con lo smartphone, le creazioni per cui la durata della protezione è scaduta, oppure quelle che sono esplicitamente escluse dal diritto d’autore (ad es. le leggi; si veda la domanda 2 c).

b. Che ne è delle creazioni dell’ingegno che non presentano il necessario carattere originale per beneficiare della protezione del diritto d’autore?

Solo una creazione dotata di carattere originale è protetta come opera dal diritto d’autore. Se ne è sprovvista, la creazione non è protetta dal diritto d’autore e appartiene al pubblico dominio.

c. Quali sono le pubblicazioni delle autorità che appartengono al pubblico dominio?

Sono numerose le opere delle autorità escluse dalla protezione del diritto d’autore: le leggi, gli atti ufficiali, i mezzi di pagamento, le decisioni, i verbali, i rapporti di autorità o amministrazioni pubbliche, i documenti di brevetto e le domande di brevetto pubblicate.

Tuttavia, non tutte le opere delle autorità appartengono al pubblico dominio. Non appartengono al pubblico dominio i documenti interni, o i documenti che non hanno il cosiddetto carattere di servizio pubblico (ad es. i periodici delle autorità). A certe condizioni, l’accesso a questi documenti può, tuttavia, essere concesso in virtù della legge sulla trasparenza.

d. I dati scientifici che rispecchiano dei fatti appartengono al pubblico dominio?

I dati scientifici (ad esempio i dati dei censimenti) non sono considerati come creazioni dell’ingegno e appartengono al pubblico dominio. Le dichiarazioni di uno scienziato in merito a situazioni, processi o altri fatti diventano di pubblico dominio con la pubblicazione dei contenuti che non sono più protetti dal diritto d’autore, nemmeno se si tratta di conoscenze nuove o se sono frutto di sforzi notevoli (DTF 113 II 306, E. 3a.) Sono per contro protette le modalità con cui il contributo scientifico è comunicato (per esempio il resoconto scritto di un lavoro di ricerca).

Le banche dati, indipendentemente dal fatto che singoli dati censiti siano protetti o meno, possono essere protette a titolo di collezioni se la selezione e la classificazione dei dati presentano un carattere originale. Di regola, la selezione dei dati mira, tuttavia, unicamente alla completezza e la classificazione è effettuata in funzione di criteri sistematici. Di conseguenza, un semplice elenco dei numeri telefonici di una determinata regione non può essere considerato come un’opera dotata di un carattere sufficientemente originale per essere protetta dal diritto d’autore. Per le banche dati che contengono metadati di opere valgono gli stessi criteri di valutazione.

L’Unione europea ha regolamentato la protezione delle banche dati con una direttiva specifica (96/9/CE). È quindi possibile che il prelievo o l’uso di una parte importante del contenuto della banca dati sia ammesso dal diritto svizzero, ma illecito in virtù del diritto europeo.

b. Che ne è delle creazioni dell'ingegno che non presentano il necessario carattere originale per beneficiare della protezione del diritto d'autore?

Solo una creazione dotata di carattere originale è protetta come opera dal diritto d'autore. Se ne è sprovvista, la creazione non è protetta dal diritto d'autore e appartiene al pubblico dominio.

c. Quali sono le pubblicazioni delle autorità che appartengono al pubblico dominio?

Sono numerose le opere delle autorità escluse dalla protezione del diritto d'autore: le leggi, gli atti ufficiali, i mezzi di pagamento, le decisioni, i verbali, i rapporti di autorità o amministrazioni pubbliche, i documenti di brevetto e le domande di brevetto pubblicate.

Tuttavia, non tutte le opere delle autorità appartengono al pubblico dominio. Non appartengono al pubblico dominio i documenti interni, o i documenti che non hanno il cosiddetto carattere di servizio pubblico (ad es. i periodici delle autorità). A certe condizioni, l'accesso a questi documenti può, tuttavia, essere concesso in virtù della legge sulla trasparenza.

d. I dati scientifici che rispecchiano dei fatti appartengono al pubblico dominio?

I dati scientifici (ad esempio i dati dei censimenti) non sono considerati come creazioni dell'ingegno e appartengono al pubblico dominio. Le dichiarazioni di uno scienziato in merito a situazioni, processi o altri fatti diventano di pubblico dominio con la pubblicazione dei contenuti che non sono più protetti dal diritto d'autore, nemmeno se si tratta di conoscenze nuove o se sono frutto di sforzi notevoli (DTF 113 II 306, E. 3a.) Sono per contro protette le modalità con cui il contributo scientifico è comunicato (per esempio il resoconto scritto di un lavoro di ricerca).

Le banche dati, indipendentemente dal fatto che singoli dati censiti siano protetti o meno, possono essere protette a titolo di collezioni se la selezione e la classificazione dei dati presentano un carattere originale. Di regola, la selezione dei dati mira, tuttavia, unicamente alla completezza e la classificazione è effettuata in funzione di criteri sistematici. Di conseguenza, un semplice elenco dei numeri telefonici di una determinata regione non può essere considerato come un'opera dotata di un carattere sufficientemente originale per essere protetta dal diritto d'autore. Per le banche dati che contengono metadati di opere valgono gli stessi criteri di valutazione.

L'Unione europea ha regolamentato la protezione delle banche dati con una direttiva specifica (96/9/CE). È quindi possibile che il prelievo o l'uso di una parte importante del contenuto della banca dati sia ammesso dal diritto svizzero, ma illecito in virtù del diritto europeo.

e. Come si presenta la situazione giuridica se l'autore di un'opera è ignoto, oppure ci sono più autori per un'opera?

Se l'autore di un'opera non è menzionato (l'autore è anonimo) o è ignoto (l'autore usa uno pseudonimo), la protezione del diritto d'autore si estingue dopo 70 anni (50 anni per i programmi per computer) dalla pubblicazione dell'opera, o dell'ultima dispensa. Se l'identità dell'autore è nota, benché egli usi uno pseudonimo, la protezione si estingue dopo 70 anni (risp. 50 anni) dal suo decesso. La situazione è diversa per le cosiddette opere orfane di cui l'autore è o è stato noto (ossia è stato dimenticato solo con il passare del tempo), ma oggi non è rintracciabile. In questi casi la protezione finisce 70 anni dopo la morte accertata o presunta dell'autore (si veda la domanda 2 f).

In caso di più autori (diversi coautori per un'opera comune), la protezione si estingue dopo 70 anni (50 anni per i programmi per computer) dal decesso dell'ultimo coautore. Se i singoli contributi possono essere disgiunti (ad esempio, le parole e la melodia di una canzone), il termine è valido per ogni contributo utilizzabile singolarmente. Esiste tuttavia un'eccezione per le opere audiovisive, quali per esempio i film: poiché la produzione richiede la partecipazione di numerose persone, il calcolo della durata della protezione è effettuato a partire dalla data di decesso del regista.

f. Che cosa succede se non si conosce la data esatta della morte dell'autore?

Nel caso in cui la data di morte dell'autore non è conosciuta, la protezione del diritto d'autore termina e l'opera diventa di pubblico dominio dal momento in cui si può presumere che il suo autore sia morto da più di 70 anni (o 50 per i programmi per computer).

g. Qual è il quadro giuridico nei casi in cui esistono diversi diritti per la stessa opera, ad esempio il diritto d'autore per una canzone e il diritto di una singola esecuzione?

In questi casi esistono diversi termini di protezione per i diversi oggetti della protezione. Prendiamo per esempio la Carmen di Bizet. L'opera è di pubblico dominio, poiché Georges Bizet è morto nel 1875 e il termine di protezione è scaduto già da molto tempo. Però, per il film che Francesco Rosi ha realizzato nel 1984 in base a quest'opera, sussistono diritti d'autore per l'ideatore, gli interpreti e i produttori. È quindi possibile rappresentare l'opera senza autorizzazione e senza dover versare compensi, ma per proiettare il film di Francesco Rosi ispirato alla stessa opera occorre un'autorizzazione e versare un compenso al titolare dei diritti.



- h. Qual è il quadro giuridico per le traduzioni o le riedizioni di opere di pubblico dominio, dopo che queste sono adattate alle regole linguistiche attuali, o sono stati corretti gli errori di battitura che contenevano?**

Le traduzioni, anche di opere di pubblico dominio, possono essere protette dal diritto d'autore. Di regola, una traduzione è un lavoro di adattamento che implica di per sé una creazione dell'ingegno che presenta un carattere originale.

Non è possibile emettere una valutazione di carattere generale per determinare se le riedizioni (oggetto per esempio di correzione degli errori di battitura, o che sono state adattate dal punto di vista linguistico) sono protette dal diritto d'autore. Di regola, occorre stabilire se, globalmente, il lavoro di adattamento è così importante da attribuire alla nuova edizione dell'opera un carattere originale. L'opera originale rimane comunque di pubblico dominio, e può quindi continuare a essere utilizzata senza restrizioni.

- i. Per essere inclusa nel pubblico dominio, un'opera deve essere stata pubblicata (per esempio la corrispondenza di una persona che è deceduta più di 70 anni fa)?**

Un'opera diventa automaticamente di pubblico dominio alla scadenza del termine previsto, indipendentemente dal fatto che, nel frattempo, sia stata pubblicata o no.

3. Che cosa posso o non posso fare con le opere di pubblico dominio?

- a. Come posso utilizzare un'opera di pubblico dominio, senza dover richiedere un'autorizzazione?**

Un'opera che appartiene al pubblico dominio può essere liberamente utilizzata senza autorizzazione, ossia può essere riprodotta (copiata), adattata, diffusa ecc.

- b. La legge prevede restrizioni per l'utilizzo delle opere di pubblico dominio?**

Anche l'utilizzo di opere di pubblico dominio è limitato da norme quali, ad esempio, il divieto di discriminazione razziale, o le norme penali in materia di pornografia.

4. La digitalizzazione (scansioni, fotografie) di un'opera di pubblico dominio può essere tutelata dal diritto di autore, per cui l'utilizzo e la riproduzione dell'immagine digitale o della copia fotografica siano limitati?

Che ne è delle opere bi- o tridimensionali?

Nel caso di una riproduzione molto fedele all'originale, affinché l'opera possa essere protetta dal diritto d'autore manca verosimilmente il carattere originale. D'altra parte, una fotografia artistica di un'opera di pubblico dominio può beneficiare della protezione del diritto d'autore a titolo di "opera di seconda mano". Tuttavia, l'opera originale fotografata rimane di pubblico dominio.

Poco importa in questo caso che l'opera sia bidimensionale o tridimensionale. Ciò è rilevante solo per la cosiddetta "libertà di panorama": l'opera protetta dal diritto d'autore che è ubicata su suolo accessibile al pubblico può essere fotografata, senza autorizzazione su un supporto bidimensionale (ma non tridimensionale). Ad esempio, la fontana di Oppenheim a Berna può essere fotografata, e la fotografia può essere riprodotta pure per uso commerciale, quale la produzione di poster o di cartoline.

5. Alcune organizzazioni commercializzano opere di pubblico dominio e le proteggono tramite provvedimenti tecnici quali i DRM (Digital Rights Management). Posso eludere questa protezione DRM?

La legge distingue tra due tipi di DRM. Le misure tecniche specifiche (Technical Protection Measures, TPM, o Misure tecniche di protezione TMP) regolamentano l'utilizzo di un'opera. Le informazioni sulla gestione dei diritti (Rights Management Information, RMI) contengono ragguagli sulla situazione giuridica. Un'elusione è possibile solo con i TPM. Poiché le RMI non impediscono alcun tipo di utilizzo, non possono essere eluse, ma possono essere eliminate o rimosse.

È quindi proibito eludere le misure tecniche di protezione se il titolare di diritti ne ha fatto uso per proteggere la sua opera. Poiché le opere di pubblico dominio non sono protette dal diritto d'autore, in questi casi l'elusione delle misure tecniche non costituisce una violazione della legge sul diritto d'autore. Tuttavia, sempre in questi casi, può insorgere un divieto relativo alla punibilità della criminalità informatica (la raccolta abusiva di dati, accesso indebito a un sistema per l'elaborazione di dati).

6. Alcune organizzazioni dotano le opere di pubblico dominio dei cosiddetti watermark o di segni affini, prima di pubblicarle in Internet.



L'integrazione di un watermark su un'opera di pubblico dominio fa sì che questa è protetta da un nuovo diritto d'autore che ne limita l'uso e la riproduzione?

Benché i watermark integrati nelle opere di pubblico dominio possano essere fastidiosi, essi non limitano l'utilizzo dell'opera. I watermark non sono concepiti per prolungare il termine di protezione del diritto d'autore. Dal profilo del diritto d'autore, l'aggiunta di un watermark a un'opera di pubblico dominio non significa che scaturisce una nuova protezione. D'altra parte, si potrebbe arguire che i watermark sono di per sé una creazione dell'ingegno dotata di carattere originale, che è quindi protetta dal diritto d'autore. Sarebbe in questo caso problematico utilizzare ulteriormente queste opere di pubblico dominio a causa dell'utilizzo in contemporanea del watermark.

7. Alcune organizzazioni espongono opere di pubblico dominio, però proibiscono di fotografarle. Posso eludere questo divieto?

In questo caso, non si tratta dell'applicazione del diritto d'autore. Un'organizzazione (per esempio un museo) può, in base al principio d'inviolabilità del domicilio, proibire di fotografare.

La maggior parte dei musei raggruppa le norme interne in un regolamento, che definisce le regole di comportamento per i visitatori. Di regola, in questo ambito si stabilisce anche se le opere esposte possono essere fotografate o meno.

Il divieto di fotografare può essere indotto da diversi motivi, come quello di proteggere i dipinti dalla luce dei flash o di garantire un funzionamento ordinato del museo.

8. In quale misura il diritto d'autore svizzero protegge i metadati?

Di per sé, i metadati non sono protetti dal diritto d'autore. Tuttavia, nel caso in cui sono integrati in un supporto di registrazione sonora, audiovisiva o di dati, o se appaiono nella riproduzione, potrebbe trattarsi d'informazioni sulla gestione dei diritti, protette dal diritto d'autore (Rights Management Information, RMI). Di conseguenza i metadati di una canzone (per esempio il titolo della canzone e il nome del compositore) esistenti su un CD non possono essere cancellati, per poi diffondere la canzone senza questi dati.

9. Posso rinunciare alla protezione del diritto d'autore devolvendo una mia opera al pubblico dominio?

Il diritto d'autore insorge automaticamente e, contrariamente ai diritti reali, non vi è la facoltà di rinunciare semplicemente al diritto. Un autore non ha quindi la possibilità diretta di devolvere la propria opera al pubblico dominio. Ha, tuttavia, la possibilità di tollerare le violazioni del diritto d'autore e di rinunciare alle relative azioni in giustizia. Inoltre, un autore può mettere a disposizione le sue opere mediante una licenza Creative Common, molto vicina allo statuto del pubblico dominio, o una licenza simile.

10. Qual è la responsabilità di una persona che, erroneamente, diffonde un'opera protetta come se fosse di pubblico dominio?

Di principio, la persona che ha violato il diritto d'autore è responsabile del suo atto. In certe circostanze, esiste la possibilità di ricorso per informazione erronea; tuttavia, è preferibile verificare accuratamente e di persona che l'opera sia veramente di pubblico dominio.

11. In che misura è responsabile un'istituzione o una persona che rivendica a torto la protezione del diritto d'autore per un'opera che in realtà è di pubblico dominio?

Una persona o un'istituzione che rivendica la protezione del diritto d'autore per un'opera pur sapendo che è di pubblico dominio, commette deliberatamente un inganno (dolo). Per esempio, qualora fosse concluso un contratto di licenza portante su un'opera di pubblico dominio, la vittima dell'inganno potrebbe essere liberata dall'obbligo contrattuale se davanti al tribunale dichiara di non essere d'accordo con il contratto.

Ingannare deliberatamente una persona chiedendole retribuzioni per opere di pubblico dominio è un atto equiparato di principio all'indebito arricchimento; in tal caso, le retribuzioni percepite vanno rimborsate.